

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Nella seduta del 20/04/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 3 marzo 2008 il ricorrente ha stipulato un contratto di mutuo per l'importo lordo di euro 24.000,00, rimborsabile in centoventi rate di euro 200,00 ciascuna, mediante cessione di quote della retribuzione mensile.

Estinto anticipatamente il prestito, previo pagamento del debito residuo indicato nel conteggio predisposto all'uopo dalla convenuta in data 13 gennaio 2014, il cliente contesta la congruità del rendiconto nella misura in cui viene negato il rimborso delle commissioni e del premio assicurativo integralmente corrisposti in sede di erogazione.

Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del ricorso introduttivo del presente procedimento il ricorrente chiede al Collegio di accertare il proprio diritto alla restituzione delle citate voci di spesa, in rapporto al periodo di dilazione non goduto, dal medesimo

quantificate complessivamente in € 3.346,20, oltre al ristoro delle spese sostenute per l'assistenza difensiva.

Ritualmente costituitasi, resiste la banca evidenziando di essere subentrata nella titolarità del rapporto oggetto di controversia a seguito di un'operazione di cessione del credito pro-soluto da parte della finanziaria erogante. Ciò premesso, la convenuta si oppone alle richieste del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni. In ordine al rimborso delle commissioni, la medesima deduce l'impossibilità per il mutuatario "di beneficiare degli abbuoni richiesti", ai sensi dell'art. 7 del contratto, in quanto l'estinzione del finanziamento non sarebbe stata perfezionata per volontà del cliente, bensì a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente attingendo le somme dovute dal TFR accantonato a cura dell'amministrazione di riferimento. Quanto al rimborso del premio assicurativo, la medesima declina la propria carenza di legittimazione passiva, "a seguito dell'intervenuta surrogazione nel ruolo di creditore da parte della compagnia" di assicurazione.

La resistente si oppone altresì alla rifusione delle spese di assistenza difensiva per la presentazione del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, trattandosi di procedura che non necessita di rappresentanza professionale; chiede pertanto al Collegio di pronunciarsi per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

La questione concerne la restituzione della quota parte delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio; nella fattispecie, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la somma dovuta a saldo del debito residuo in capo al ricorrente è stata versata direttamente dal datore di lavoro presso cui il medesimo prestava servizio, attingendo dal TFR accantonato in suo favore. Tale circostanza, secondo la resistente, legittimerebbe l'inapplicabilità delle agevolazioni previste dall'art. 125-sexies del TUB. La resistente oppone, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione della quota parte del premio assicurativo non maturato, a motivo "dell'intervenuta surrogazione nel ruolo di creditore da parte della compagnia" assicuratrice.

I rilievi sono infondati.

Muovendo - per comodità espositiva - dall'esame del diniego opposto dalla resistente in ordine al rimborso del premio assicurativo, in argomento è stato chiarito che il relativo esborso entra a far parte dei costi del finanziamento e l'intermediario, in veste di

beneficiario dell'eventuale indennizzo, trae vantaggio dalla predisposizione di un meccanismo destinato a coprire il rischio di eventi che impediscano la integrale restituzione dell'importo finanziato. Rileva altresì che il contratto di assicurazione viene collocato in fase precontrattuale dal mutuante – il quale peraltro finanzia il premio unico trattenuto al momento dell'erogazione (aggiungendolo al capitale prestato) e opera quale mandatario per il relativo incasso. In tale contesto si manifesta il rapporto di accessorietà della garanzia assicurativa al contratto principale che determina, pertanto, in capo al finanziatore la concorrente responsabilità e la sua legittimazione passiva per la restituzione del dovuto a seguito dell'estensione del recesso al negozio collegato (cfr., Coll. Coord., Dec. n. 6167 e n. 6168 del 2014; Dec. n. 7262/2014).

Passando ad esaminare i restanti profili, come noto, la materia oggetto della vertenza trova specifica regolamentazione nell'art. 125-*sexies* del TUB (introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in recepimento della direttiva europea sul credito ai consumatori, e applicabile ai contratti di prestito con cessione del quinto dell'emolumento mensile) a mente del quale, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Si osserva, in primo luogo, che tale diritto sussiste anche nell'ipotesi in cui, interrotto il rapporto di lavoro, il finanziamento venga estinto mediante la corresponsione delle somme necessarie attingendo dal TFR, secondo quanto previsto dagli artt. 43, 3° comma, e 55, 2° comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (cfr. ABF Napoli, Dec. n. 293/2016); inoltre, il carattere imperativo e l'intangibilità del diritto sancito dal citato art.125 *sexies* comporta, pacificamente, l'inefficacia di clausole negoziali che – come riscontrato nel caso di specie – neghino l'equo rimborso in favore del mutuatario in caso di estinzione anticipata del finanziamento, rispetto all'originaria scadenza.

Rilevano, altresì, per la soluzione della vertenza, i principi contenuti nelle Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e succ. mod. (cfr. Sez. VII, par. 5.2.1.) nonché le regole da ultimo stabilite dall'art. 6 *bis*, co. 3, lett. b, del citato D.P.R. n. 180/1950, introdotto dall'art. 31 del d.lgs. n. 169/2012 – recante “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180” – nella parte in cui il legislatore ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di “*rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle*

*dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.*

Orbene, su tali aspetti l'Arbitro si è pronunciato in più occasioni, tracciando un orientamento ormai consolidato, rappresentato nelle richiamate pronunce del Collegio di Coordinamento, sulla base del quale viene censurato il comportamento dell'intermediario consistente nell'indicare cumulativamente e in maniera vaga - ossia senza determinare in dettaglio gli importi correlati alle singole prestazioni rientranti nel costo complessivo - le commissioni e le spese addebitate alla clientela nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Tale prassi comporta altresì l'impossibilità o, in ogni caso, la difficoltà per il cliente di individuare quali siano gli oneri da rimborsare in caso di estinzione anticipata (*cf.* Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009). Sul punto, non si è mancato di sottolineare che, in difetto di una chiara e netta ripartizione pattizia tra i costi correlati a prestazioni riconducibili alla fase di stipula e quelli che maturano nel corso del rapporto, deve essere considerato l'intero importo di ciascuna voce di spesa per individuare la quota parte da rimborsare (*ex art.* 125 *sexies*, TUB), secondo il principio di competenza economica (*cf.* Comunicazione della Banca d'Italia n. 304921/11 del 7 aprile 2011) ed un calcolo proporzionale semplice (*pro-rata temporis*) che tiene conto del periodo di dilazione non goduto (*v. ex multis.*, Coll. Coord., Dec. n. 6168/2014, *cit.*).

Ciò premesso, nel caso in esame risultano addebitate al cliente le seguenti voci di spesa rilevanti ai fini della decisione: “commissioni bancarie” (€ 1.371,77); commissioni in favore dell'intermediario mutuante (€ 960,00); “commissioni Agente/mediatore” (€ 2.880,00); “premi assicurativi” (€ 2.089,70).

Con riguardo alle commissioni – secondo l'articolo 3 delle “condizioni generali” del contratto – queste remunerano plurime attività di natura eterogenea, senza che venga fornita una rappresentazione idonea a distinguere chiaramente (anche sul piano contabile) le componenti (*up front*) afferenti la fase propedeutica alla stipula del prestito da quelle collegate all'esecuzione del rapporto (*recurring*), e in parte ancora da svolgere; a tale ultimo riguardo rilevano, a titolo esemplificativo, le attività di “*amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento (...) ed ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto*” (lett. C1 e C2), nonché “*ogni altra attività prestata (...) dall'Agente in attività finanziaria ovvero dal Mediatore Creditizio intervenuto nell'operazione*” (lett. D).

La formulazione pattizia delle commissioni in rassegna disattende, dunque, gli obblighi di trasparenza dettati dalla citata normativa; circostanza che, per consolidato indirizzo, comporta l'applicazione del regime stabilito per le spese *recurring* e, per l'effetto, la fondatezza del diritto del ricorrente alla restituzione per la parte non più dovuta a seguito dell'intervenuta estinzione, da quantificarsi in proporzione semplice secondo l'anzidetto criterio di competenza temporale.

Medesimo diritto restitutorio è ravvisabile in ordine alle spese del contratto di assicurazione stipulato a fronte del rischio di inadempimento (per decesso e perdita di impiego) del terzo debitore, il cui premio è stato interamente posto a carico del ricorrente, in via anticipata e in unica soluzione; come innanzi chiarito, sussiste un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione sottoscritto a protezione del credito che legittima la refusione dei premi non maturati a favore del cliente cedente. Sicché, in difetto di criteri chiari e completi – come nella specie – formalmente indicati in contratto, atti ad individuare l'esatta entità dell'importo restituibile al cliente a tale titolo, non può revocarsi in dubbio la concorrente responsabilità del finanziatore e la sua legittimazione passiva per la restituzione del dovuto a seguito dell'estensione del recesso al negozio collegato (cfr. *ex plurimis*, Dec. n.1362/2015; Dec. 6167/2014, cit.).

Tale esito argomentativo appare altresì avvalorato dal principio sancito dalle novellate Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia che richiedono agli intermediari operanti nel comparto delle CQS (e fattispecie assimilate), anche dal punto di vista operativo, la predisposizione di procedure interne idonee a quantificare "in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore" (Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, Sez. VII bis e XI, par. 2, agg. luglio 2015).

Per quanto innanzi, in relazione al periodo di dilazione non goduto (n. 55 mensilità residue su 120), sussiste il diritto del mutuatario al rimborso dell'importo richiesto (€ 3.346,20), determinato con le seguenti modalità:  $(((1.371,77+960,00+2.880,00+2.089,70)/120)*55)$  (di cui: € 628,73 per "commissioni bancarie"; € 440,00 per commissioni in favore dell'intermediario mutuante; € 1.320,00 per "commissioni Agente/mediatore"; € 957,47 a titolo di "premi assicurativi").

Al ricorrente deve riconoscersi altresì il ristoro del pregiudizio patrimoniale patito per l'assistenza difensiva, che il Collegio determina equitativamente in € 200,00.

**P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.346,20; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO